

Determinazione

Oggetto: Autorizzazione alla proroga del contratto di lavoro somministrato - profilo CAM VII livello, per il periodo di tre mesi + tre mesi (periodo dall' 1/7/2024 al 31/12/2024). Importo euro 27.293,42= oltre IVA per la parte imponibile, in settore escluso ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera m) del D. LGS. n. 36/2023.

[CIG: B211BE050E]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii.*, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;

- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente al nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto *“Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”*;
- Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l’acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- Dato atto che l’INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *“U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement”* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all’affidamento di contratti pubblici;
- Visto l’art. 30 del D.Lgs. 81 /2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”*;
- Visti gli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81 /2015, che prevedono, tra l’altro, che la somministrazione di lavoro trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato purché la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 D. Lgs. 81/2015);
- Dato atto:
 - che l’art. 36 del D. Lgs. 30/03/2001 N. 165 e s.m.i., tra l’altro, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35.”*;
- Vista la Determinazione del Direttore generale repertorio n. 248/2023 prot. n. 10144 del 9/6/2023 con la quale l’Ente ha approvato il preventivo della Randstad Italia s.p.a. - Società unipersonale per la somministrazione del lavoro interinale di personale afferente alla cat. C, periodo dall’1/7/2023 al 31/12/2023 (sei mesi) per garantire temporaneamente le attività legate alla gestione lavorativa della U.O. Segreteria Generale, al momento priva di personale sufficiente che provveda a tale compito;

- Preso atto di dover procedere mediante affidamento diretto attuando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità con l’ulteriore puntualizzazione che *“la somministrazione di lavoro rientra nell’ambito dei contratti esclusi ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera m) del D. LGS. n. 36/2023;*
- Richiamato l’art. 19 comma D.Lgs. n.81/2015 *“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*
 - a) *esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;*
 - b) *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;*
- Visto che tuttora i carichi di lavoro gravanti sulla UO Segreteria Generale impegnano il relativo organico di ruolo in un importante sforzo organizzativo e lavorativo e, quindi, per le incombenze legate al servizio stesso si rende necessario il ricorso ad una figura in possesso della necessaria preparazione professionale;
- Ritenute tuttora sussistenti, nelle more dell’attivazione delle programmate procedure di reclutamento, le esigenze che giustificano il ricorso alla forma di lavoro flessibile del contratto di somministrazione;
- Ritenuto di procedere quindi alla proroga del contratto di lavoro in somministrazione attivato tramite Randstad Italia s.p.a. - Società unipersonale per suddetta unità di cat. C dall’1/7/2024 al 31/12/2024, impegnando la somma pari ad euro 27.293,42= oltre IVA, sul capitolo *“CA.C.1.02.03.03.010 Servizi da agenzie di lavoro interinale”* sul bilancio di previsione anno 2024, per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, congiunte all’esigenza di temporanea sostituzione di altri lavoratori;
- Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;
- Accertato che non risulta attiva alcuna convenzione generale stipulata dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. avente ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quella oggetto della presente procedura, cui eventualmente accedere o fare riferimento ai fini della verifica della convenienza della stessa, come verificato direttamente sul sito web dedicato: www.acquistinretepa.it;
- Considerato che il contratto di somministrazione a nome della Sig.ra Josiane Peano, scadrà in data 30/6/2024 e che tale rapporto di lavoro interinale intende essere prorogato fino al 31/12/2024 (1^ periodo: 1/7/2024/ al 31/9/2024 ed esclusivamente ove ancora necessario, 2^ periodo 1/10/2024 al 31/12/2024);

- Visto il prospetto, elaborato sulla base del costo orario originariamente offerto dall'agenzia di lavoro interinale da cui risulta che la spesa relativa al contratto di somministrazione di n. 1 collaboratore amministrativo categoria C, posizione economica VII, a tempo determinato per n. 36 ore la settimana per il periodo su citato, che ammonta ad euro 27.293,42= oltre IVA;
- Ritenuto pertanto di procedere alla proroga del contratto somministrato in oggetto tramite la Società Randstad Italia s.p.a. - Società unipersonale con sede in via Lepetit Roberto 8/10, 20124 Milano.
- Ricordato che, in virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1 D. Lgs. 81/2015). Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36 D.Lgs. 81/2015);
- Vista la richiesta di acquisto effettuata in data 07/06/2024 (**RdA n. 626.2024**), dalla Dott.ssa Emanuela Del Ross, Responsabile della U.O. Segreteria Generale, avente ad oggetto la proroga del contratto di lavoro somministrato per il periodo di tre mesi + tre mesi, di n. 1 risorsa umana - profilo CAM VII livello, dall'1/7/2024 al 31/12/2024;
- Sentita la Dirigente della Direzione Affari Giuridici, Dott.ssa Anna Galletti, che ha espresso parere positivo alla proroga e referente tecnico/ esecutrice del contratto;
- Rilevato, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire;
- Accertata la necessaria disponibilità finanziaria a valere su progetti finanziati;
- Ricordato che, in virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1 D. Lgs. 81/2015). Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36 D.Lgs. 81/2015);
- Ritenuto che l'INRiM persegue il risultato dell'affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all'interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell'Istituto;
- Preso atto che l'art. 52 D.Lgs. n.36/2023 prevede che *“negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

- Visto che l'articolo 15 D.lgs. n. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Ritenuto di individuare, la Dott.ssa Daniela Cutugno, competente per materia e per valore, come Responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- Sentita l'interessata, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Verificato che Randstad Italia s.p.a. - Società unipersonale è operatore economico abilitato al MEPA sull'iniziativa "Servizi - Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale";

DETERMINA

- 1) di autorizzare la proroga del contratto di somministrazione di lavoro della Sig.ra Peano, attualmente in servizio presso la UO Segreteria Generale, da effettuare tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni già stabilite con Determina rep. 248/2023. Decorrenza della proroga e durata del contratto dall'1/7/2024 al 31/12/2024:

Oggetto: proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo di tre mesi + tre mesi come da preventivo allegato (All.1);

Importo: a titolo di retribuzione del lavoratore somministrato per la durata di 6 (sei) mesi euro 27.293,42=(ventisettemiladuecentonovantatre/42) oltre IVA per la quota imponibile, buoni pasto compresi;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.02.03.03.010 Servizi da agenzie di lavoro interinale – scrittura anticipata n.6469 dell'11 giugno 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio di Istituto;

Fornitore: Randstad Italia s.p.a. - Società unipersonale, con sede legale in via Lepetit Roberto 8/10, 20124 Milano - C.F 12730090151, P.IVA n. 1053875096- PEC: randstaditalia@legalmail.it;

Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato per singole mensilità a seguito dell'avvenuta verifica di regolare esecuzione con esito positivo del servizio da parte del referente tecnico e del RUP mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato dell'impresa, previa fattura elettronica e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei pagamenti alla pubblica amministrazione;

Clausole contrattuali:

- il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80, D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., si provveda alla risoluzione di diritto ex artt. 1353 e 1357 c.c. dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

- il contratto si intende in ogni caso risolto solo dopo l'esaurimento degli impegni assunti;
- la Ditta esecutrice osserva, come i propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'INRiM. La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave;

Referente tecnico: Dott.ssa Anna Galletti;

Referente amministrativa MePA: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 2) di avviare i contatti con Randstand Italia S.p.A. per l'avvio delle procedure volte alla proroga della suddetta unità lavorativa;
- 3) di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, dell'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
- 4) di nominare Responsabile unico del progetto e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 5) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

Si allega:

1. preventivo di Randstad Italia S.p.A. - Società unipersonale.

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005